



# Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

## ORDINANZA N. 129 DEL 29/05/2023

Settore proponente: SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:** ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) E ZANZARA COMUNE (*Culex pipiens*) NELLE AREE PRIVATE.

### Il Sindaco

**PREMESSO** che sul territorio comunale è consistente la diffusione delle zanzare, in particolare della *Aedes albopictus*, meglio conosciuta come “zanzara tigre” e della zanzara comune “*Culex pipiens s.l.*”, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi

**VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

**CONSIDERATO** che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto, che nel 2018 e 2022 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l’Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

**DATO** atto che le arbovirus comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;

**CONSIDERATO** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**EVIDENZIATO** inoltre:

- che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all’interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull’applicazione di metodi larvicidi;
- che l’intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;



# Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

**VISTO** il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 di approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 di "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo 1° del Titolo 1° ("Attribuzione dei comuni") e l'art. 325 comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria").

**VISTO** il D.P.R. n. 392 del 06/10/19788 riguardante il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

**VISTO** l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, successive modificazioni;

**VISTO** il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

**VISTO** il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

**VISTO** il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);

**VISTE** la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022.

**VISTA** la Delibera di Giunta Regione Veneto n. 389 del 07/04/2023 avente per oggetto: "Approvazione delle Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto - Anno 2023" e del "Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione del Veneto (PRZV) - Anno 2023.

## ORDINA

A tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza. Ognuno dunque è tenuto per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida.



# Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

4. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
8. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
9. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
10. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

## ORDINA ALTRESI'

1. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel presente Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;
2. che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
3. che il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata (Allegato B);



# Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

4. utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insetto- repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
5. nell'impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulticidi. In particolare:
  - a. effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);
  - b. evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
  - c. accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
  - d. non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
  - e. in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
  - f. coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
  - g. non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
  - h. apporre avviso di trattamento (allegato C) almeno 48 ore prima

## AVVERTE

**CHE** la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

**CHE** le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

## DISPONE

**CHE il presente provvedimento è in vigore dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno;** riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

**CHE** all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda ULSS 8 BERICA nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

**CHE** il presente provvedimento venga trasmesso a:



# Comune di Montecchio Maggiore

*Provincia di Vicenza*

\*Comando Polizia Locale dei Castelli – Piazza S.Paolo – 36075 Montecchio Maggiore (VI)

\*Azienda U.L.S.S. N. 8 Berica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Via Kennedy 2 – 36071 Arzignano (VI).

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

TRAPULA GIANFRANCO / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente*

*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*



# Città di Montebelluna Maggiore

- Provincia di Treviso -

PEC: [montebellunamaggiore.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:montebellunamaggiore.vi@cert.ip-veneto.net)  
Email: [comune@comune.montebelluna-maggiore.vi.it](mailto:comune@comune.montebelluna-maggiore.vi.it)  
Sito internet: [www.comune.montebelluna-maggiore.vi.it](http://www.comune.montebelluna-maggiore.vi.it)

Via Roma, 5 – 36075 Montebelluna Maggiore (VI)  
C.F. e P. IVA 00163690241  
Tel. 0444 705706 – Fax 0444 694888



## Allegato B - Comunicazione disinfestazione adulticida contro la zanzara in area privata

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Spett.le

Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

PEC: [montebellunamaggiore.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:montebellunamaggiore.vi@cert.ip-veneto.net)

MAIL: [comune@comune.montebelluna-maggiore.vi.it](mailto:comune@comune.montebelluna-maggiore.vi.it)

**Oggetto: comunicazione di disinfestazione adulticida contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico tramite l' utilizzo di impianti automatici di distribuzione dei prodotti contro le zanzare.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ ( )

Residente in \_\_\_\_\_ ( )

Telefono: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

In qualità di

proprietario / conduttore dell'edificio situato in: \_\_\_\_\_

amministratore del condominio situato in: \_\_\_\_\_

### COMUNICA

che in data \_\_\_\_\_ intende eseguire attività di disinfestazione adulticida nelle seguenti aree:

\_\_\_\_\_ ;

che verrà utilizzato il seguente prodotto PMC (inserire nome commerciale e principio attivo):

\_\_\_\_\_ ;

L'attivazione dell'impianto di disinfestazione verrà eseguita in orario crepuscolare/notturno o nelle prime ore del mattino, più precisamente dalle ore \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_;

A tale proposito dichiara di aver ottemperato alle prescrizioni dell'ordinanza n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in ordine alle attività di lotta integrata in essa descritte.

### DICHIARA

Inoltre che il trattamento adulticida verrà effettuato recependo integralmente le misure di mitigazione del rischio contenute nel PRVZ – 2023.

f.to, \_\_\_\_\_



# Città di Montebelluna Maggiore

- Provincia di Treviso -

PEC: montebellunamaggiore.vi@cert.ip-veneto.net

Email: comune@comune.montebelluna-maggiore.vi.it

Sito internet: www.comune.montebelluna-maggiore.vi.it

Via Roma, 5 – 36075 Montebelluna Maggiore (VI)

C.F. e P. IVA 00163690241

Tel. 0444 705706 – Fax 0444 694888



## Appendice C - Cartellonistica per avviso di disinfestazione adulticida in area privata

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto: cartellonistica da appendere su suolo pubblico per programmazione di disinfestazione adulticida in area privata (incluso l'impiego di impianti automatici).**

### AVVISO DI TRATTAMENTO ADULTICIDA IN AREA PRIVATA

si comunica che

in data \_\_\_\_\_ ;

in via \_\_\_\_\_ ;

nel Comune di \_\_\_\_\_ ;

sarà eseguito un trattamento di disinfestazione adulticida per la limitazione della diffusione della zanzara ed altri insetti di interesse pubblico.

Il presente avviso ha lo scopo di garantire sia la massima informazione alla popolazione interessata e sia l'esecuzione del trattamento nelle condizioni di massima sicurezza.

L'intervento sarà effettuato da

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ ,

della Ditta \_\_\_\_\_ ,

dalle ore \_\_\_\_\_ , alle ore \_\_\_\_\_ .

L'intervento sarà condotto nel rispetto del Piano Regionale del Veneto per il controllo delle Zanzare che prevede le seguenti raccomandazioni:

- a.1. evitare di stazionare nella zona di trattamento e in quelle attigue durante l'esecuzione del trattamento
- a.2. tenere chiuse le porte e finestre negli orari sopra indicati;
- a.3. tenere in casa gli animali durante l'intervento ed evitare che escano nelle aree cortilive nelle tre ore successive;
- a.4. coprire con teli le colture pronte per il consumo negli eventuali orti presenti nelle vicinanze

In caso di necessità contattare il numero di telefono: \_\_\_\_\_